

I limiti della libertà

Razzismo, xenofobia, antisemitismo in Rete e sui social network: nell'agorà virtuale, ovvero Facebook, sui contenuti decide adesso l'Oversight Board

Nell'epoca delle fake news e del sensazionalismo esasperato può essere un buon esercizio muovere dai numeri: i dati Osce rivelano un incremento sensibile dei cosiddetti crimini d'odio denunciati in Italia. Con la dicitura 'hate crimes' si fa riferimento ai reati accomunati dalla matrice del pregiudizio, la cui perseguibilità non pone

sovranazionale nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Oltre al limite esplicitato dall'art. 21 Cost. del rispetto del buon costume, la libertà di manifestazione del proprio pensiero trova ulteriori limiti impliciti nel rispetto della dignità e della libertà delle persone e nel divieto di istigazione al reato.

Infatti, il Codice Penale all'art. 604 bis

priva del germe della sopraffazione. Allo stesso modo, si ritiene non penalmente rilevante la manifestazione, in forme democratiche, delle proprie opinioni sul fenomeno dell'immigrazione ove queste si basino su motivi economici, di lavoro, sanitari, d'ordine e di sicurezza sociale. L'incremento dei crimini d'odio, di cui in apertura, risulta peraltro strettamente connesso alla diffusione delle opinioni manifestate attraverso il web e, in particolare, sui social network.

Oltre alle ipotesi in cui il crimine viene punito dall'autorità giudiziaria, meritano un approfondimento i casi in cui il giudizio sul contenuto viene elaborato dalla stessa piattaforma social. Tra le notizie recenti possiamo citare il caso dei profili Facebook e Instagram dell'organizzazione di estrema destra CasaPound e di Forza Nuova, oscurati in ossequio alle prescrizioni della policy del sito, che vieta a coloro che sono impegnati nell'«odio organizzato» di usufruire dei servizi della piattaforma. L'operazione di oscuramento dei contenuti viene giustificata sul piano negoziale: il contratto di utenza richiede l'accettazione di una serie di regole e principi, che incide anche sull'esercizio di diritti fondamentali. E tuttavia, l'adesione a una piattaforma social che ha superato da tempo la quota di due miliardi di utenti difficilmente può essere ricondotta a una vicenda meramente contrattuale. Ne è la riprova il fatto che si parla sempre più spesso di e-democracy, ove la creazione delle piattaforme social costituisce il presupposto per l'inclusione del cittadino: recentemente, la Suprema Corte ha definito Facebook come una sorta di agorà virtuale, una 'piazza immateriale' che ha rivoluzionato la tradizionale nozione di comunità sociale. Non solo, è ormai assai diffusa la convinzione che sia configurabile, tra i diritti di quarta generazione, il diritto a beneficiare dell'accesso a Internet e alle fonti di conoscenza disponibili online. Sfuma così il confine tra pubblico e privato, ma mentre il giudice è vincolato dal rispetto dei canoni ermeneutici frutto di un'elaborazione stratificata da anni di contributi di dottrina e giurisprudenza, Facebook può demandare la decisione in ordine alla potenzialità lesiva delle espressioni manifestate dalla 'cittadinanza digitale' al neocostituito Oversight Board: un consiglio composto da non meno di 11 membri esperti, cui sarà rimessa la decisione sulla cancellazione dei contenuti ovvero la riabilitazione di account e post.

Riccardo Borsari



Riccardo Borsari, avvocato specializzato in diritto d'impresa e diritto penale d'impresa, è docente e vice rettore dell'università degli Studi di Padova. La sua passione per il diritto 'di frontiera' lo porta anche a occuparsi di temi di attualità indagando i nessi tra il giuridico e l'etica, l'innovazione scientifica e tecnologica, l'economia, la politica, le scienze. Collabora con *Il Sole 24 Ore* e con *Corriere Imprese*, per il quale cura la rubrica 'Professionisti 4.0'.

particolari problemi di compatibilità ordinamentale. Più delicata, invece, si presenta la riflessione in relazione al riconoscimento dei delitti qualificati come 'hate speeches': tale categoria include le manifestazioni di pensiero che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza (definizione fornita dal Comitato dei ministri della Corte europea dei diritti dell'uomo).

Al fine di tracciare i confini della punibilità di queste condotte, deve necessariamente considerarsi l'opposto diritto di manifestare liberamente la propria opinione, che trova copertura costituzionale nell'art. 21 Cost. e riconoscimento

punisce la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Per l'ipotesi di apologia del fascismo, le condotte di propaganda sono punite da una norma speciale (art. 4 della cosiddetta legge Scelba, n. 645 del 1952).

Il necessario bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente tutelati della libertà di manifestazione del pensiero e del rispetto della dignità altrui dà origine a una delicata valutazione comparativa che impone al giudice di decidere caso per caso, utilizzando il criterio della ragionevolezza. Ad esempio, si è osservato che la propaganda di idee discriminatorie non è vietata se correlata a referenti antropologici, biologici e culturali e